Considerando che, in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 160/66/CEE, qualora, all'entrata in vigore di tale regolamento, il dazio doganale applicabile a una merce prevista dallo stesso sia consolidato nell'ambito del G.A.T.T., e fino a quando sussiste tale consolidamento, l'importo totale dell'onere composto dell'elemento fisso e dell'elemento mobile, espresso in percentuale del prezzo all'importazione della merce in questione, non può superare l'aliquota consolidata del dazio della tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che, tenuto conto delle disposizioni di detto articolo 16, la mera applicazione delle attuali disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE non consentirebbe di risolvere le difficoltà incontrate sul piano della concorrenza dalle industrie della Comunità produttrici di caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, date le condizioni di approvvigionamento in prodotti di base che sono nettamente meno favorevoli di quelle di cui godono le industrie dei paesi terzi;

Considerando che il Consiglio ha fissato il principio di un intervento per il latte scremato trasformato in caseina che compensi la differenza fra il valore del latte scremato risultante dal prezzo indicativo e l'importo che corrisponde alla valorizzazione netta del latte scremato quando questo è trasformato in caseina; che tale misura di intervento, che si inquadra nel regime di prezzi comuni che la Comunità deve applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° aprile 1968, sembrerebbe idonea, quando fosse applicata unitamente alle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE, a risolvere efficacemente le suddette difficoltà;

Considerando che è quindi giustificato, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si trovano le merci comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune, rinviare, per quanto riguarda tali merci, l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, di quest'ultimo, fino alla entrata in applicazione della misura di intervento che il Consiglio ha convenuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE è rinviata, per quanto riguarda le caseine (voce 35.01 A della tariffa doganale comune) nonché i caseinati ed altri derivati delle caseine (voce 35.01 C della tariffa doganale comune), fino alla data di entrata in vigore dei prezzi comuni nel settore lattiero-caseario.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 aprile 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 83/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1967

che stabilisce le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento n. 61/67/

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

CEE [1], e in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e gli articoli 3, 10 e 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 80/67/CEE del Consiglio [2] ha modificato l'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE;

Considerando che il regolamento n. 81/67/CEE del Consiglio [3] ha assimilato taluni prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE a prodotti di base o a prodotti derivati dalla loro trasformazione;

Considerando che il regolamento n. 82/67/CEE del Consiglio [4] ha rinviato l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE per quanto riguarda le merci comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune;

Considerando che per la maggior parte delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE, comprese in una medesima voce della tariffa doganale comune, non è possibile, data la diversità delle merci stesse, fissare un unico rapporto di equivalenza in prodotti di base; che è perciò opportuno prevedere, nell'ambito di tale voce, specificazioni tariffarie corrispondenti a tipi di composizione che consentano di classificare, in funzione dei quantitativi di prodotti di base che esse contengono, le varietà commerciali più rappresentative di tali merci; che è opportuno prendere in considerazione per ciascuna di tali specificazioni tariffarie, una composizione forfettaria sulla base della quale devono essere calcolati gli elementi mobili previsti dagli articoli 3 e 10 del regolamento n. 160/66/CEE;

Considerando che talune merci possono essere ottenute indifferentemente a partire da prodotti derivati da questo o quel cereale compreso nel capitolo 10 della tariffa doganale comune; che, date le condizioni della loro fabbricazione, si rivela generalmente impossibile, all'attuale stadio dell'evoluzione tecnica, determinare con certezza il cereale di base da cui sono state effettivamente derivate tali merci; che è quindi opportuno prendere in considerazione, ai fini del calcolo degli elementi mobili applicabili a tali merci, il cereale di base più frequentemente impiegato nella loro fabbricazione;

Considerando che, in applicazione di tale principio, il cereale di base da prendere in considerazione deve essere, salvo eccezioni giustificate dalle caratteristiche peculiari delle merci in questione,

— il grano tenero, per quanto riguarda le merci comprese nelle voci 19.07, 19.08 e 21.07 della tariffa doganale comune nonché, eventualmente, per quanto riguarda le merci comprese nella voce 17.04 C;

— il granturco, per quanto riguarda le merci comprese nelle voci 19.06, 35.05 e 38.12 A I;

— l'orzo, per quanto riguarda le merci comprese nella voce 21.01;

Considerando che il glucosio contenuto nelle merci comprese nelle voci 17.04 B e 17.04 C della tariffa doganale comune è generalmente fabbricato a partire dal granturco; che è quindi giustificato prendere in considerazione questo cereale come prodotto di base per la determinazione degli elementi mobili applicabili a tali merci, utilizzando il rapporto di equivalenza glucosio/granturco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, b), del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio del 21 ottobre 1964 relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso [5];

Considerando che, ad eccezione del granturco e del riso, la natura dei cereali o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione utilizzati nella fabbricazione di talune delle merci comprese nella voce 19.05 della tariffa doganale comune non può, nella maggior parte dei casi, a causa delle lavorazioni subite, essere stabilita con certezza, specie se essi sono stati mescolati; che è quindi opportuno prendere in considerazione come prodotti di base, ai fini del calcolo degli elementi mobili applicabili a tali merci, i vari cereali generalmente utilizzati nella loro fabbricazione, considerando che ciascuno di essi entri nella fabbricazione stessa in quantità uguali;

Considerando che, tenuto conto della loro natura e del loro impiego, le merci di cui il grano tenero costituisce il prodotto di base devono considerarsi ottenute, ai fini del calcolo degli elementi mobili ad esse applicabili, a partire dal grano tenero diverso da quello utilizzato nella fabbricazione degli amidi; che, ad eccezione dei

[1] GU n. 56 del 24. 3. 1967, pag. 837/67.
[2] Vedi pag. 1593/67 della presente Gazzetta Ufficiale.
[3] Vedi pag. 1594/67 della presente Gazzetta Ufficiale.
[4] Vedi pag. 1596/67 della presente Gazzetta Ufficiale.
[5] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (voce 19.05 della tariffa doganale comune), e dei cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati (voce 21.07 A della tariffa doganale comune), le merci, di cui il granturco costituisce il prodotto di base, devono considerarsi ottenute, ai fini del calcolo degli elementi mobili applicabili a tali merci, a partire dal granturco utilizzato nella fabbricazione degli amidi; che le merci di cui il riso costituisce il prodotto di base devono considerarsi ottenute, ai fini del calcolo degli elementi mobili ad esse applicabili, a partire dal riso semigreggio; che le merci di cui lo zucchero costituisce il prodotto di base devono considerarsi ottenute, ai fini del calcolo degli elementi mobili ad esse applicabili, a partire dallo zucchero bianco;

Considerando che, per quanto riguarda le merci nella cui fabbricazione sono entrati cereali non trasformati o prodotti derivati dalla loro trasformazione diversi dal glucosio, la determinazione della quantità di cereali da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi mobili applicabili a tali merci può essere effettuata con sufficiente precisione in funzione del loro tenore in amido o fecola allo stato anidro, tenuto conto dei rapporti di equivalenza amido/cereali previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 141/64/CEE; che tuttavia è necessario che tale tenore in amido o fecola allo stato anidro venga determinato secondo un metodo di analisi uniforme nell'insieme della Comunità; che a tal uopo il metodo fissato nel regolamento n. 93 della Commissione, relativo alla determinazione del tenore in amido delle crusche e dei mangimi composti [1], può considerarsi valido anche nella presente fattispecie; che il suddetto metodo non è però utilizzabile quando le merci in oggetto contengono destrina, ovvero amidi o fecole diversi da quelli primari e che è quindi opportuno definire un metodo di analisi appropriato per tali casi;

Considerando che la presenza di farina o di semolino di grano tenero nelle paste alimentari della voce 19.03 della tariffa doganale comune deve essere determinata secondo un metodo di analisi uniforme nell'insieme della Comunità e che è quindi opportuno definire un metodo appropriato;

Considerando che la presenza di uova nelle paste alimentari non consente di determinare se tali paste contengano o meno farina o semolino di grano tenero; che, tenuto conto del fatto che le paste alimentari all'uovo sono per lo più paste di prima qualità fabbricate generalmente con semolino di grano duro, è opportuno considerare le paste alimentari all'uovo come fabbricate, in ogni caso, a partire dal semolino di grano duro;

Considerando che i prodotti lattiero-caseari che entrano nella fabbricazione di talune merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE possono avere un tenore in materie grasse estremamente variabile; che, in taluni casi, la determinazione del prodotto lattiero-caseario da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi mobili applicabili a tali merci non comporta difficoltà, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche; che, in altri casi invece, tale determinazione può essere effettuata con sufficiente precisione soltanto in funzione della quantità di materie grasse provenienti dal latte costatata nelle merci in oggetto; che è opportuno, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in particolare delle disposizioni del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964 relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], considerare che una data merce contiene:

— latte scremato, quando la merce ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %;

— latte non scremato o parzialmente scremato, quando la merce ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 26 %;

— burro, quando la merce ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 %;

Considerando che il latte scremato utilizzato nella fabbricazione di talune merci comprese nelle voci 18.06 e 21.07 della tariffa doganale comune è costituito, in genere, da latte in polvere del gruppo n. 3 il cui prodotto pilota è definito dall'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE; che è quindi opportuno stabilire il calcolo degli elementi mobili applicabili a tali merci sulla base del prodotto pilota del gruppo n. 3 (PG 03);

Considerando che il latte non scremato o parzialmente scremato utilizzato nella fabbricazione di talune merci comprese nelle voci 17.04 C, 18.06, 19.02 e 21.07 della tariffa doganale comune, può essere del latte in polvere del gruppo n. 2 il cui

[1] GU n. 66 del 28. 7. 1962, pag. 1908/62.

[2] GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

prodotto pilota è definito dall'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE, ovvero della crema di latte o del latte condensato diverso dal latte in polvere; che è tuttavia impossibile, nella maggior parte dei casi, determinare con certezza quale di queste categorie di prodotti sia stata impiegata; che è quindi opportuno prendere in considerazione esclusivamente la categoria corrispondente al prodotto più frequentemente utilizzato, ossia il latte in polvere, e stabilire il calcolo degli elementi applicabili a tali merci sulla base del prodotto pilota del gruppo n. 2 (PG 02);

Considerando che, tenuto conto della loro natura e della loro utilizzazione, le merci di cui il burro costituisce il prodotto di base, devono considerarsi ottenute, ai fini del calcolo degli elementi mobili ad esse applicabili, a partire dal burro di prima qualità ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 61/64/CEE, relativo alla definizione del burro di prima qualità ai sensi del regolamento n. 13/64/CEE (1), che costituisce il prodotto pilota del gruppo n. 14 (PG 14) definito dall'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE;

Considerando che il tenore delle merci in materie grasse provenienti dal latte deve essere stabilito, al fine di determinare sia la categoria, sia eventualmente la quantità di prodotti lattiero-caseari che si considerano entrati nella fabbricazione della merce in questione, secondo un metodo di analisi uniforme nell'insieme della Comunità; che è quindi opportuno definire un metodo di analisi che possa dare risultati sufficientemente precisi da consentire la classificazione di tali merci nell'una o nell'altra delle specificazioni tariffarie esistenti;

Considerando che la presenza di latte scremato nelle merci della voce 18.06 della tariffa doganale comune può essere desunta dalla presenza di lattosio nelle merci in questione;

Considerando che la quantità di latte scremato in polvere (PG 03) da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi mobili applicabili al latte in polvere preparato per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari, avente un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale all'1,5 %, può essere determinato in funzione del tenore in peso di proteine del latte;

Considerando che numerose merci nella cui fabbricazione sono entrati zuccheri di barbabietola o di canna (voce 17.01 della tariffa doganale comune) contengono anche altri zuccheri che non sono considerati prodotti di base ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 160/66/CEE e che non possono quindi essere presi in considerazione ai fini della determinazione degli elementi mobili applicabili alle suddette merci; che è quindi opportuno, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni di detto regolamento, determinare il tenore in zucchero di barbabietola o di canna in funzione della quantità di saccarosio che tali merci contengono; che tuttavia deve essere tradotta in saccarosio la quantità di zucchero invertito eventualmente contenuto nelle suddette merci, tenendo presente che lo zucchero invertito risulta normalmente dalla trasformazione del saccarosio;

Considerando che talune preparazioni alimentari della voce 21.07 della tariffa doganale comune presentano un tenore in prodotti di base ben noto e possono quindi essere oggetto di specificazioni tariffarie adeguate alle loro caratteristiche; che tuttavia la suddetta voce comprende un numero importantissimo di altre preparazioni alimentari aventi una composizione in prodotti di base estremamente variabile; che, ai fini della determinazione degli elementi mobili applicabili a queste ultime preparazioni, è opportuno basarsi esclusivamente sul loro tenore in saccarosio, amido o fecola o in materie grasse provenienti dal latte, trascurando di prendere in considerazione tale tenore quando esso è inferiore al 5 % per quanto riguarda il saccarosio e l'amido o la fecola e all'1,5 % per quanto riguarda le materie grasse provenienti dal latte;

Considerando che è opportuno prendere in considerazione come elemento fisso da riscuotere all'importazione in provenienza dai paesi terzi la quota parte del dazio della tariffa doganale comune applicabile a ciascuna delle merci in questione, quale risulta dalle vigenti convenzioni tariffarie, quota parte che corrisponde alla protezione attualmente prevista per l'attività industriale di trasformazione; che tuttavia sembrerebbe possibile, tenuto conto dei negoziati commerciali in corso nell'ambito del G.A.T.T., sospendere parzialmente la riscossione di tali elementi fissi anticipando in via autonoma i risultati di tali negoziati;

Considerando che l'articolo 19 del regolamento n. 160/66/CEE dispone che la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalle trasformazioni di prodotti agricoli (2), continua ad essere applicabile sino

(1) GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1411/64.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

alla data di applicazione del regolamento relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e della fecola nonché del «Quellmehl» per quanto riguarda da una parte, la destrina e gli amidi e fecole solubili o torrefatti (voce 35.05 A della tariffa doganale comune), d'altra parte, le bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce 38.12 A I); che è quindi opportuno rinviare sino alla data di applicazione del suddetto regolamento l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le merci in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specificazioni tariffarie per l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE alle merci che figurano nell'elenco ad esso allegato, modificato dal regolamento n. 80/67/CEE, ad eccezione di quelle comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune, vengono stabilite come indicato alla colonna 2 della tabella di cui all'Allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le aliquote dei dazi doganali ad valorem, che costituiscono gli elementi fissi applicabili all'importazione, in provenienza da paesi terzi, delle merci di cui all'articolo 1, sono fissate come indicato alla colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, a fronte di ciascuna delle specificazioni tariffarie corrispondenti a tali merci.

Articolo 3

Le aliquote dei dazi doganali ad valorem fissate conformemente all'articolo 2 sono sospese fino al livello indicato alla colonna 4 della tabella di cui all'allegato I.

Articolo 4

I quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci di cui all'articolo 1 sono fissati come indicato alla tabella di cui all'allegato II, a fronte di ciascuna delle specificazioni tariffarie corrispondenti a tali merci.

Articolo 5

Ai fini del calcolo degli elementi mobili da riscuotere sulla base dei quantitativi di cui all'articolo 4, intendesi per:

— grano tenero, il grano tenero diverso da quello utilizzato nella fabbricazione degli amidi;

— granturco, il granturco utilizzato nella fabbricazione degli amidi;

— riso, il riso semigreggio;

— burro, il burro di prima qualità ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 61/64/CEE, che costituisce il prodotto pilota del gruppo n. 14 (PG 14) definito nell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE;

— zucchero, lo zucchero bianco.

In deroga a tali disposizioni, il granturco da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi mobili applicabili ai prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, «puffed rice, corn-flakes» e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune), nonché ai cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati (voce 21.07 A della tariffa doganale comune) è il granturco diverso da quello utilizzato nella fabbricazione degli amidi.

Articolo 6

Qualora la classificazione di una merce nell'una o nell'altra delle specificazioni tariffarie stabilite dal presente regolamento dipenda dalla percentuale in peso di amido o di fecola che essa contiene, tale percentuale è determinata in funzione del peso dell'amido o della fecola allo stato anidro contenuto nella suddetta merce.

Articolo 7

1. La percentuale in peso di amido o di fecola contenuta in una data merce è determinata secondo il metodo polarimetrico di Ewers modificato, quale è definito nell'allegato al regolamento n. 93 della Commissione.

Tuttavia, quando la merce in questione contiene amidi o fecole diversi da quelli primari, la percentuale in peso di amido o di fecola contenuta in questa merce è determinata secondo il metodo di saccarificazione definito nell'allegato III del presente regolamento.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, le destrine sono considerate come amidi o fecole diversi da quelli primari.

2. La determinazione della farina o del semolino di grano tenero nelle paste alimentari della voce 19.03 della tariffa doganale comune viene effettuata con il metodo definito nell'allegato IV.

3. La percentuale in peso, in una data merce, di materie grasse provenienti dal latte è determinata secondo il metodo definito nell'allegato V.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1967.

Tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nelle voci della tariffa doganale comune:

— 35.05 A: Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti

— 38.12 A I: Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee

l'entrata in vigore del presente regolamento è rinviata sino alla data di applicazione del regolamento relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del «Quellmehl».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 aprile 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

ALLEGATO I

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
17.04	**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:**		
	A. (immutato)		—
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	I. inferiore o uguale a 60 %, in peso	16,5 % (*)	12 % (*)
	II. superiore a 60 %	16,5 % (*)	12 % (*)
	C. altri:		
	I. Preparazione detta «cioccolato bianco»	20,7 % (*)	18 % (*)
	II. non nominati:		
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore o uguale a 30 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	2. superiore a 30 % e inferiore o uguale a 40 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	3. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 50 %, in peso:		
	aa) non contenenti amido o fecola	20,7 % (*)	18 % (*)
	bb) altri	20,7 % (*)	18 % (*)
	4. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 60 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	5. superiore a 60 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	6. superiore a 70 % e inferiore o uguale a 80 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
17.04 (segue)	7. superiore a 80 % e inferiore o uguale a 90 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	8. superiore a 90 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	b) altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore o uguale a 50 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	2. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
	3. superiore a 70 %, in peso	20,7 % (*)	18 % (*)
18.06	**Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**		
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio, contenente in peso:		
	I. 65 % o meno di saccarosio	29,6 % (*)	16 % (*)
	II. più di 65 % di saccarosio	29,6 % (*)	16 % (*)
	B. altre:		
	I. Gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	a) inferiore a 3 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	b) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	c) uguale o superiore a 7 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	II. non nominate:		
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore a 40 %, in peso:		
	aa) non contenenti lattosio	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) altre	22,3 % (*)	19 % (*)
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %, in peso:		
	aa) non contenenti lattosio	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) altre	22,3 % (*)	19 % (*)
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %, in peso:		
	aa) non contenenti lattosio	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) altre	22,3 % (*)	19 % (*)
	4. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 75 %, in peso:		
	aa) non contenenti lattosio	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) altre	22,3 % (*)	19 % (*)
	5. uguale o superiore a 75 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	b) altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	aa) inferiore a 60 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) uguale o superiore a 60 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	aa) inferiore a 55 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) uguale o superiore a 55 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
18.06 (segue)	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	aa) inferiore a 55 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) uguale o superiore a 55 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	4. uguale o superiore a 6 % e inferiore a 8 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	aa) inferiore a 55 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) uguale o superiore a 55 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	5. uguale o superiore a 8 % e inferiore a 11 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	6. uguale o superiore a 11 % e inferiore a 15 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	7. uguale o superiore a 15 % e inferiore a 26 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	8. uguale o superiore a 26 %	22,3 % (*)	19 % (*)
19.01	**Estratti di malto:**		
	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90 %, in peso	16,3 % (*)	11 % (*)
	B. altri	16,3 % (*)	11 % (*)
19.02	**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 %, in peso:**		
	A. contenenti estratto di malto e contenenti zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso	19,6 % (*)	16 % (*)
	B. altre:		
	I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti amido o fecola in misura:		
	a) inferiore a 14 %, in peso:		
	1. non contenenti saccarosio	19,6 % (*)	16 % (*)
	2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	aa) inferiore a 60 %, in peso	19,6 % (*)	16 % (*)
	bb) uguale o superiore a 60 %, in peso	19,6 % (*)	16 % (*)
	b) uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %, in peso:		
	1. non contenenti saccarosio	19,6 % (*)	16 % (*)
	2. altre	19,6 % (*)	16 % (*)
	c) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %, in peso:		
	1. non contenenti saccarosio	19,6 % (*)	16 % (*)
	2. altre	19,6 % (*)	16 % (*)
	d) uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:		
	1. non contenenti saccarosio	19,6 % (*)	16 % (*)
	2. altre	19,6 % (*)	16 % (*)
	e) uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:		
	1. non contenenti saccarosio	19,6 % (*)	16 % (*)
	2. altre	19,6 % (*)	16 % (*)
	f) uguale o superiore a 85 %, in peso	19,6 % (*)	16 % (*)
	II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %, in peso	19,6 % (*)	16 % (*)
	b) uguale o superiore a 5 %, in peso	19,6 % (*)	16 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
19.03	**Paste alimentari:**		
	A. Paste con aggiunta di uova	17,3 % (*)	15 % (*)
	B. altre:		
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	17,3 % (*)	15 % (*)
	II. non nominate	17,3 % (*)	15 % (*)
19.04	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate**	15,4 % (*)	15 % (*)
19.05	**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn-flakes» e simili:**		
	A. a base di granturco	14,3 % (*)	10 % (*)
	B. a base di riso	14,3 % (*)	10 % (*)
	C. altri	14,3 % (*)	10 % (*)
19.06	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigili, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili**	19,5 % (*)	11 % (*)
19.07	**Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse formaggio o frutta:**		
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	24 % (*)	14 % (*)
	B. Pane azimo (Mazoth)	20 % (*)	10 % (*)
	C. altri:		
	I. Pane di glutine per diabetici	27,9 % (*)	22 % (*)
	II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:		
	a) inferiore a 50 %, in peso	26,5 % (*)	22 % (*)
	b) uguale o superiore a 50 %, in peso	26,5 % (*)	22 % (*)
19.08	**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:**		
	A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:		
	I. inferiore a 32 %, in peso	28 % (*)	23 % (*)
	II. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	28 % (*)	23 % (*)
	b) altri	28 % (*)	23 % (*)
	III. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	28 % (*)	23 % (*)
	b) altri	28 % (*)	23 % (*)
	IV. uguale o superiore a 65 %, in peso	28 % (*)	23 % (*)
	B. altri:		
	I. Pan pepato, contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	a) inferiore a 30 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	b) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	c) uguale o superiore a 50 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
19.08 (segue)	II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:		
	a) inferiore a 32 % in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore a 30 %, in peso:		
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %, in peso:		
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	3. uguale o superiore a 40 %, in peso:		
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	b) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore a 20 %, in peso:		
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	2. uguale o superiore a 20 %, in peso:		
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	bb) altri	29,2 % (*)	23 % (*)
	c) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore a 10 %, in peso:		
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	bb) altri	29,2 % (*)	23 % (*)
	2. uguale o superiore a 10 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)
	d) uguale o superiore a 65 %, in peso	29,2 % (*)	23 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
21.01	**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:**		
	A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	I. Cicoria torrefatta	18 %	—
	II. altri	16,9 % (*)	14 % (*)
	B. Estratti:		
	I. di cicoria torrefatta	22 %	—
	II. altri	16,9 % (*)	14 % (*)
21.06	**Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:**		
	A. Lieviti naturali vivi:		
	I. (immutato)		—
	II. altri:		
	a) Lieviti di panificazione:		
	1. secchi	22,1 % (*)	21 % (*)
	2. altri	22,1 % (*)	21 % (*)
	b) non nominati	31 %	—
	B. (immutato)		—
	C. (immutato)		—
21.07	**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:**		
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	I. Granturco	20,8 % (*)	17 % (*)
	II. Riso	20,8 % (*)	17 % (*)
	III. altri	20,8 % (*)	17 % (*)
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	20,8 % (*)	17 % (*)
	II. Paste alimentari ripiene:		
	a) cotte	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	C. Gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	I. inferiore a 3 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	II. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	III. uguale o superiore a 7 %	20,8 % (*)	17 % (*)
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
	I. Iogurt preparati:		
	a) in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. superiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. superiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
21.07 (segue)	II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	a) inferiore o uguale a 1,5 %, in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) in misura:		
	1. inferiore o uguale a 40 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 55 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	3. superiore a 55 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	4. superiore a 70 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) superiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	E. Preparazioni dette «burro in polvere» e altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	I. inferiore a 26 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 50 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	II. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. uguale o superiore a 25 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	III. uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	IV. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	V. uguale o superiore a 85 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	F. Preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura:		
	I. inferiore o uguale a 32 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
21.07 (segue)	1. inferiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 50 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50 % e inferiore a 25 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	1. inferiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 25 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	II. superiore a 32 % e inferiore o uguale a 45 % in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	1. inferiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	III. superiore a 45 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	G. altre:		
	I. non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	25 %	—
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misure:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	dd) uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	ee) uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	ff) uguale o superiore a 26 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale a 5 % e inferiore a 15 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
21.07 (segue)	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	dd) uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	ee) uguale o superiore a 18 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	dd) uguale o superiore a 12 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	d) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 14 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	dd) uguale o superiore a 14 % e inferiore a 24 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	ee) uguale o superiore a 24 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	e) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	f) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 85 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:		

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
21.07 (segue)	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	dd) uguale o superiore a 12 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	d) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	III. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	cc) uguale o superiore a 8 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
1	2	3	4
21.07 (segue)	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	bb) uguale o superiore a 4 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	d) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	IV. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45 %, in peso:		
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	20,8 % (*)	17 % (*)
	2. altre	20,8 % (*)	17 % (*)
	b) altre	20,8 % (*)	17 % (*)
22.02	**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:**		
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	20 %	—
	B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	I. inferiore a 0,2 %, in peso	12,7 % (*)	12 % (*)
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %, in peso	12,7 % (*)	12 % (*)
	III. uguale o superiore a 2 %, in peso	12,7 % (*)	12 % (*)
35.05	**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:**		
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9 % (*)	18 % (*)
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:		
	I. inferiore a 25 %, in peso	16,3 % (*)	13 % (*)
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %, in peso	16,3 % (*)	13 % (*)
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %, in peso	16,3 % (*)	13 % (*)
	IV. uguale o superiore a 80 %, in peso	16,3 % (*)	13 % (*)
38.12	**Bozzime preparate, appretti preparati o preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:**		
	A. Bozzime preparate e appretti preparati:		
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	a) inferiore a 55 %, in peso	18,8 % (*)	14 % (*)
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	18,8 % (*)	14 % (*)
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	18,8 % (*)	14 % (*)
	d) uguale o superiore a 83 %, in peso	18,8 % (*)	14 % (*)
	II. (invariato)		—
	B. (invariato)		—

(*) Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

ALLEGATO II

Quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di 100 kg (netti) di merci

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
17.04	**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:**											
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	I. inferiore o ugale a 60 %, in peso					30		58				
	II. superiore a 60 %, in peso					16		75				
	C. altri:											
	I. Preparazione detta «cioccolato bianco»							45		20		
	II. non nominati:											
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. inferiore o uguale a 30 %, in peso					32		25				
	2. superiore a 30 % e inferiore o uguale a 40 %, in peso					48		38				
	3. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 50 %, in peso:											
	aa) non contenenti amido o fecola					64		48				
	bb) altri	49				16		48				
	4. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 60 %, in peso					72		58				
	5. superiore a 60 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso					56		68				
	6. superiore a 70 % e inferiore o uguale a 80 %, in peso					40		78				
	7. superiore a 80 % e inferiore o uguale a 90 %, in peso					16		88				
	8. superiore a 90 %, in peso							98				
	b) altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. inferiore o uguale a 50 %, in peso					48		48		20		
	2. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso					32		60		15		
	3. superiore a 70 %, in peso							85		8		
18.06	**Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**											
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, contenente in peso:											
	I. 65 % o meno di saccarosio							60				
	II. più di 65 % di saccarosio							100				
	B. altre:											
	I. Gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
18.06 (segue)	a) inferiore a 3 %, in peso							25			10	
	b) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso							20		23		
	c) uguale o superiore a 7 %, in peso							20		35		
	II. non nominate:											
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. inferiore a 40 %, in peso:											
	aa) non contenenti lattosio							38				
	bb) altre							38			55	
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %, in peso:											
	aa) non contenenti lattosio							48				
	bb) altre							48			45	
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %, in peso:											
	aa) non contenenti lattosio							58				
	bb) altre							58			35	
	4. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 75 %, in peso:											
	aa) non contenenti lattosio							70				
	bb) altre							70			25	
	5. uguale o superiore a 75 %, in peso							100				
	b) altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	aa) inferiore a 60 %, in peso							55		11		
	bb) uguale o superiore a 60 %, in peso							81		11		
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	aa) inferiore a 55 %, in peso							50		16		
	bb) uguale o superiore a 55 %, in peso							77		16		
	3. uguale o superiore a 4,5 %, e inferiore a 6 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	aa) inferiore a 55 %, in peso							50		22		
	bb) uguale o superiore a 55 %, in peso							73		22		

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
18.06 (segue)	4. uguale o superiore a 6 % e inferiore a 8 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	aa) inferiore a 55 %, in peso							50		28		
	bb) uguale o superiore a 55 %, in peso							67		28		
	5. uguale o superiore a 8 % e inferiore a 11 %, in peso							50		30		
	6. uguale o superiore a 11 % e inferiore a 15 %, in peso							30		50		
	7. uguale o superiore a 15 % e inferiore a 26 %, in peso							10		80		
	8. uguale o superiore a 26 %, in peso	vedere regime del n. 21.07 E										
19.01	**Estratti di malto:**											
	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90 %, in peso				195							
	B. altri				146							
19.02	**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 %, in peso:**											
	A. contenenti estratto di malto e contenenti zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso				127			5		6		
	B. altre:											
	I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti amido o fecola in misura:											
	a) inferiore a 14 %, in peso:											
	1. non contenenti saccarosio	25										
	2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	aa) inferiore a 60 %, in peso	25						45				
	bb) uguale o superiore a 60 %, in peso	25						80				
	b) uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %, in peso:											
	1. non contenenti saccarosio	50										
	2. altre	17	17		12			50				
	c) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %, in peso:											
	1. non contenenti saccarosio	25			32		13					
	2. altre	22			16	16	12	20				
	d) uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:											
	1. non contenenti saccarosio	95			15							
	2. altre					95		34				

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
19.02 (segue)	e) uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:											
	1. non contenenti saccarosio	165										
	2. altre	150						15				
	f) uguale o superiore a 85 %, in peso					189						
	II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %, in peso	14						55		12		
	b) uguale o superiore a 5 %, in peso	90						25		25		
19.03	**Paste alimentari:**											
	A. Paste con aggiunta di uova		167									
	B. altre:											
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero		167									
	II. non nominate	67	100									
19.04	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate**					189						
19.05	**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «Puffed-rice, Corn-flakes» e simili:**											
	A. a base di granturco					213						
	B. a base di riso						174					
	C. altri		53		53	53	53					
19.06	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina di amido o di fecola e prodotti simili**					644						
19.07	**Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**											
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»			161								
	B. Pane azimo (Mazoth)	168										
	C. altri:											
	I. Pane di glutine per diabetici	410										
	II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:											
	a) inferiore a 50 %, in peso	75										
	b) uguale o superiore a 50 %, in peso	133										
19.08	**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:**											
	A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:											
	I. inferiore a 32 %, in peso	56										
	II. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso:											

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
19.08 (segue)	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	98										
	b) altri	98										15
	III. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	140										
	b) altri	140										8
	IV. uguale o superiore a 65 %, in peso	168										
	B. altri:											
	I. Pan pepato contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	a) inferiore a 30 %, in peso	44		40				25				
	b) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %, in peso	33		30				45				
	c) uguale o superiore a 50 %, in peso	22		20				65				
	II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:											
	a) inferiore a 32 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. inferiore a 30 %, in peso:											
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56						25				
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	56						25				10
	22. uguale o superiore a 12 % in peso	56						25				20
	2. uguale o superiore a 30 % ed inferiore a 40 %, in peso:											
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56						35				
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	11. uguale o superiore a 1,5 % ed inferiore a 12 %, in peso	56						35				10
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	56						35				20
	3. uguale o superiore a 40 %, in peso:											
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56						50				
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	56						50				10
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	53						50				20

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
19.08 (segue)	b) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. inferiore a 20 %, in peso:											
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	98						15				
	bb) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	11. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	98						15				10
	22. uguale o superiore a 12 %, in peso	98						15				20
	2. uguale o superiore a 20 %, in peso:											
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	98						40				
	bb) altri	77						35				15
	c) uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 65 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. inferiore a 10 %, in peso:											
	aa) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	140						9				
	bb) altri	117						9				15
	2. uguale o superiore a 10 %, in peso	123						20				
	d) uguale o superiore a 65 %, in peso	154						10				
21.01	**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:**											
	A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:											
	II. altri				137							
	B. Estratti:											
	II. altri				245							
21.06	**Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:**											
	A. Lieviti naturali vivi:											
	II. altri:											
	a) lieviti di panificazione:											
	1. secchi								425			
	2. altri								125			
21.07	**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:**											
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:											

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (segue)	I. Granturco					100						
	II. Riso						174					
	III. altri		174									
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:											
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte		66									
	II. Paste alimentari ripiene:											
	a) cotte		41									
	b) altre		116									
	C. Gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	I. inferiore a 3 %, in peso							25			10	
	II. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso							20		23		
	III. uguale o superiore a 7 %							20		35		
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:											
	I. Iogurt preparati:											
	a) in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso										90	
	2. superiore a 1,5 %, in peso									90		
	b) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso										8	
	2. superiore a 1,5 %, in peso									11		
	II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	a) inferiore o uguale a 1,5 %, in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) in misura:											
	1. inferiore o uguale a 40 %, in peso										100	
	2. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 55 %, in peso										145	
	3. superiore a 55 % ed inferiore o uguale a 70 %, in peso										185	
	4. superiore a 70 %, in peso										265	
	b) superiore a 1,5 %, in peso									100		
	E. Preparazioni dette «burro in polvere» ed altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	I. inferiore a 26 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso											25

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (segue)	b) altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 25 %, in peso							20				25
	2. uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 50 %, in peso							45				25
	3. uguale o superiore a 50 %, in peso							70				25
	II. uguale o superiore a 26 % ed inferiore a 45 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso											50
	b) altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:											
	1. uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 25 %, in peso							20				50
	2. uguale o superiore a 25 %, in peso							45				50
	III. uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 65 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso											77
	b) altre							20				77
	IV. uguale o superiore a 65 % ed inferiore a 85 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso											99
	b) altre							10				89
	V. uguale o superiore a 85 %, in peso											120
	F. Preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura:											
	I. inferiore o uguale a 32 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	1. inferiore a 26 %, in peso	56										25
	2. uguale o superiore a 26 % ed inferiore a 50 %, in peso	56										45
	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	35										72
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 25 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (segue)	1. inferiore a 26 %, in peso	56						20				25
	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	42						20				45
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 25 %, in peso	42						40				25
	II. superiore a 32 % ed inferiore o uguale a 45 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	1. inferiore a 26 %, in peso	84										25
	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	77										40
	b) altre	77						15				25
	III. superiore a 45 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso	112										15
	b) altre	112						10				10
	G. altre:											
	I. non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:											
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso									15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso									25		
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso									40		
	dd) uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, in peso									60		
	ee) uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %, in peso									90		
	ff) uguale o superiore a 26 %, in peso	vedere regime del n. 21.07 E										
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso							14				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (segue)	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso							14		15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso							14		25		
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso							14		40		
	dd) uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, in peso							14		60		
	ee) uguale o superiore a 18 %, in peso							14		80		
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso							25				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso							25		15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso							25		25		
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso							25		40		
	dd) uguale o superiore a 12 %, in peso							25		65		
	d) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso							45				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso							45		15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso							45		25		
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 14 %, in peso							45		40		
	dd) uguale o superiore a 14 % e inferiore a 24 %, in peso							35		70		
	ee) uguale o superiore a 24 %, in peso							30		120		
	e) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso							80				
	2. altre							65		30		
	f) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore all'85 %, in peso							95				

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (segue)	II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56										
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	56								15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	56								25		
	cc) uguale o superiore a 8 % e inferiore a 12 %, in peso	56								40		
	dd) uguale o superiore a 12 %, in peso	vedere regime del n. 21.07 F										
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56						10				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	56						10		15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	56						10		25		
	cc) uguale o superiore a 8 %, in peso	56						10		40		
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56						25				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	56						25		15		
	bb) uguale o superiore a 4 %, in peso	56						25		25		
	d) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	56						45				
	2. altre	56						45		15		

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (segue)	III. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	84										
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	84								15		
	bb) uguale o superiore a 4 % e inferiore a 8 %, in peso	84								25		
	cc) uguale o superiore a 8 %, in peso	84								40		
	b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	84						10				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %, in peso	84						10		15		
	bb) uguale o superiore a 4 %, in peso	84						10		25		
	c) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	84						25				
	2. altre	84						25		15		
	d) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso	84						40				
	IV. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45 %, in peso:											
	a) non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso:											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	112										
	2. altre	112								15		
	b) altre	112						15				

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
22.02	**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:**											
	B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:											
	I. inferiore a 0,2 %, in peso							10			8	
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %, in peso							10		6,5		
	III. uguale o superiore a 2 %, in peso							10		13		
35.05	**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:**											
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti					189						
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:											
	I. inferiore a 25 %, in peso					48						
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %, in peso					95						
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %, in peso					151						
	IV. uguale o superiore a 80 %, in peso					189						
38.12	**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:**											
	A. Bozzime preparate e appretti preparati:											
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:											
	a) inferiore a 55 %, in peso					95						
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso					132						
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso					161						
	d) uguale o superiore a 83 %, in peso					189						

ALLEGATO III

Determinazione del tenore in amido con il metodo della saccarificazione

I. *Principio*

Per idrolisi acida l'amido è trasformato in zuccheri riduttori che sono dosati volumetricamente mediante il liquido di Fehling.

II. *Apparecchiatura e reattivi*

1. Pallone di circa 250 cc
2. Ampolla tarata di 200 cc
3. Tubo graduato di 25 cc
4. Acido cloridrico di densità 1,19
5. Soluzione di potassa caustica
6. Carbone decolorante
7. Liquido di Fehling
8. Soluzione di bludimetilene all'1 %

III. *Procedimento*

In un pallone di circa 250 cc introdurre un campione corrispondente ad una quantità d'amido di circa 1 grammo. Aggiungere 100 cc di acqua distillata e 2 cc di acido cloridrico. Portare a ebollizione a riflusso per 3 ore.

Travasare il contenuto del pallone nonché il prodotto della sciacquatura in un'ampolla tarata di 200 cc, aggiungendovi la soluzione di potassa caustica fino ad ottenere una reazione leggermente acida. Completare il volume fino a 200 cc mediante acqua distillata e filtrare il tutto su un po' di carbone decolorante.

Successivamente si versa la soluzione in un tubo graduato e si riducono 10 cc di liquido di Fehling secondo il metodo seguente:

in un pallone a fondo piatto di circa 250 cc versare 10 cc di liquido di Fehling (5 cc di soluzione A e 5 cc di soluzione B). Agitare fino ad ottenere una soluzione limpida, poi aggiungere 40 cc di acqua distillata e una piccola quantità di quarzo o di pietra pomice.

Collocare il pallone su una piastra di amianto di forma quadrata recante al centro un'apertura circolare del diametro di circa 6 cm e posta a sua volta su un reticolo metallico. Riscaldare il pallone in modo che il liquido entri in ebollizione dopo 2 minuti circa.

Mediante un tubo aggiungere al liquido in ebollizione, a più riprese, quantitativi della soluzione zuccherata finché il colore azzurro del liquido di Fehling diventi appena percettibile; a titolo di indicatore, si aggiungeranno poi 2 o 3 gocce di soluzione di bludimetilene. Si completa la titolazione aggiungendo goccia a goccia un nuovo quantitativo della soluzione zuccherata fino alla scomparsa del colore azzurro dell'indicatore.

Per maggior precisione, ripetere la titolazione nelle stesse condizioni, aggiungendo però in una sola volta quasi tutta la soluzione zuccherata necessaria alla riduzione del liquido di Fehling. In questa seconda titolazione, la riduzione del liquido di Fehling deve avvenire entro 3 minuti.

La percentuale in peso d'amido del campione è espressa dalla seguente formula:

$$\text{amido } \% = \frac{T \times 200 \times 100}{n \times p} \times 0{,}90$$

in cui:

T: rappresenta la quantità in grammi di destrosio anidro corrispondente a 10 cc di liquido di Fehling (5 cc di soluzione A + 5 cc di soluzione B). Questo titolo è di 0,04945 g di destrosio anidro quando la soluzione A contiene 17,636 g di rame per ogni litro;

n: rappresenta il numero di cc della soluzione zuccherata impiegata per la titolazione;

p: rappresenta il peso del campione;

0,90: rappresenta l'indice di conversione del destrosio anidro in amido.

Eventualmente, il tenore in amido in tal modo determinato viene rettificato per deduzione degli zuccheri preesistenti nella merce, calcolati in amido.

IV. *Preparazione del liquido di Fehling*

Soluzione A: Sciogliere, in un'ampolla tarata, mediante acqua distillata, 69,278 g di solfato di rame cristallizzato puro per analisi ($Cu\ SO_4 \cdot H_2O$) in assenza di ferro, e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata. Il titolo esatto di questa soluzione dovrà essere verificato mediante una determinazione quantitativa del rame.

Soluzione B: Sciogliere, in un'ampolla tarata, mediante acqua distillata, 100 g di idrossido di sodio e 346 g di bitartrato di sodio e di potassio (sale di Seignette) e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata.

Le due soluzioni A e B devono essere mescolate in volume uguale immediatamente prima di essere utilizzate. Seguendo il procedimento di cui al punto 3, 10 cc di liquido di Fehling (5 cc di soluzione A e 5 cc di soluzione B) risultano completamente ridotti da 0,04945 g di destrosio anidro.

ALLEGATO IV

Metodo per la determinazione della farina o del semolino di grano tenero nelle paste alimentari

(secondo il metodo Jaforte e Cavallaro)

I. *Principio*

Si prepara, nelle condizioni indicate alla voce «procedimento», un estratto acetonico del campione di pasta alimentare da analizzare. Questo estratto viene sottoposto all'esame cromatografico su colonna di silice. Dal valore del rapporto dei pesi delle frazioni separate si potrà desumere la presenza di farina o di semolino di grano tenero nei campioni analizzati.

II. *Apparecchiatura e reattivi*

1. Omogeneizzatore Bühler o simile, con refrigeratore
2. Evaporatore a pressione ridotta, con bagnomaria a 50°
3. Staccio a maglie di 0,210 mm
4. Beuta Erlenmeyer di 300 cc con tappo smerigliato
5. Colonna cromatografica di vetro, di 10 cm di lunghezza e di 14 mm di diametro
6. Silice Mallinkrodt (granulazione 100 mesh)
7. Acetone puro essiccato sul solfato di sodio
8. Etere solforico essiccato sul solfato di sodio
9. Etere di petrolio 35/70 essiccato sul solfato di sodio
10. Alcole metilico anidro

III. *Procedimento*

Macinare, mediante l'omogeneizzatore, 30 g del campione in modo da farli passare interamente attraverso lo staccio a maglie di 0,210 mm. Introdurre la presa campione in una beuta Erlenmeyer a tappo smerigliato con 150 cc di acetone. Agitare energicamente per un minuto. Lasciare riposare per 24 ore alla temperatura ambiente e al riparo dalla luce.

Trascorso questo tempo, filtrare con filtro a pieghe e distillare il filtrato (a due riprese) in un pallone di 100 cc applicato sull'evaporatore a pressione ridotta, alla temperatura di 40°—50° C. Il residuato è messo in una stufa di essiccazione a 50° C per un'ora al massimo. Procedere alla cromatografia dell'estratto cosí ottenuto nel modo seguente:

Introdurre nella colonna cromatografica 4 g di silice Mallinkrodt. Dopo aver pressato la sostanza a piccoli colpi, si comprime l'assorbente alla sommità e si ricopre con un disco di carta da filtro.

Si lava la colonna con 15 cc di una miscela composta per l'80 % di etere solforico e per il 20 % di alcole metilico e si aspira leggermente con la pompa ad acqua in modo che il liquido possa percolare al ritmo di una goccia ogni due secondi. Si termina il lavaggio con 15 cc di una miscela a volumi uguali di etere solforico e di etere di petrolio (miscela A).

Dopo aver preparato la colonna nel modo suddetto, si pesano con precisione 0,1 — 0,2 g di estratto lipidico e si scioglie l'estratto stesso in 2 cc della miscela A. Questa soluzione viene introdotta nella colonna prima che i 15 cc di liquido di lavaggio abbiano attraversato il disco di carta che ricopre la silice.

Si procede poi all'eluizione aggiungendo per 5 volte 5 cc di miscela A. Si raccolgono gli eluiti in una capsula tarata; dopo aver eliminato il solvente, si peserà la frazione F 1.

Si continua l'eluizione aggiungendo per 5 volte 5 cc di acetone; gli eluiti sono raccolti in una seconda capsula tarata; dopo aver eliminato il solvente, si peserà la frazione F 2.

Sulla base dei pesi delle due frazioni, si calcola il rapporto:

$$\frac{F2}{F1} = R$$

(Si effettua il controllo del recupero pesando le frazioni ottenute; se l'operazione è stata eseguita correttamente, si dovrà recuperare almeno il 95 % del peso dell'estratto sottoposto all'esame cromatografico; altrimenti dovrà essere effettuata una nuova prova.

Nel corso della eluizione della prima frazione, si osserverà la formazione di un anello giallo che si sposta lentamente verso la parte inferiore della colonna, ma che scompare con la prima frazione).

Si considera che la pasta alimentare contenga farina o semolino di grano tenero quando il rapporto R è inferiore a 2.

ALLEGATO V

Determinazione del tenore in materie grasse provenienti dal latte

I. *Principio*

Dopo aver determinato la percentuale in peso della materia grassa totale contenuta nel campione, si determina l'indice butirrico di tale materia grassa totale e successivamente si calcola il tenore in materie grasse provenienti dal latte fissando per queste ultime un indice butirrico medio uguale a 20.

II. *Apparecchiatura e reattivi*

1. Apparecchio di distillazione con refrigeratore a riflusso
2. Tubi di Beckel
3. Soluzione alcolica di idrato di potassio preparata mescolando 40 cc di liscivia di potassio (d = 1,5) con 40 cc di acqua distillata, completando fino a 1 litro mediante alcool a 95/96°
4. Glicerina pura (d = 1,23)
5. Soluzione satura di solfato di potassio
6. Acido solforico diluito (1 volume di acido solforico concentrato (d = 1,84) + 3 volumi di acqua distillata)
7. Soluzione di sapone di cocco, ottenuta con il seguente metodo:

In un pallone di 1 litro procedere alla saponificazione di 50 g di grasso di cocco puro, raffinato e non indurito (P.F. 24 — 26° C) con 50 g di glicerina, 15 g di KOH e 20 cc di acqua. Dopo aver fatto scendere la temperatura al di sotto dei 100° C, diluire fino a 500 cc

8. Soluzione alcolica di fenolftaleina all'1 %
9. Soluzione acquosa di idrossido di sodio 0,01 N

III. *Procedimento*

Determinare innanzitutto la percentuale in peso della materia grassa totale contenuta nel campione da analizzare. Determinare poi l'indice butirrico di questa materia grassa totale secondo il metodo di Grossfeld nelle seguenti condizioni:

Si pesano esattamente 500 — 550 mg di materia grassa e si mettono in un pallone a fondo piatto di 50 cc con 5 cc di soluzione alcolica di idrato di potassio. Si mantiene a ebollizione moderata con riflusso. Compiuta la saponificazione della materia grassa, togliere il refrigerante a riflusso, aggiungere, mediante una pipetta graduata, 1 cc di glicerina e continuare a riscaldare finché la maggior parte dell'alcool sia evaporata (ciò è indicato dalla comparsa di un'abbondante schiuma). Per eliminare l'alcool restante, si mette il pallone in una stufa di essiccazione, lasciandovelo per 1 ora alla temperatura di 100° C.

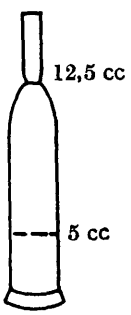


Fig. 1

Ritirato il pallone dalla stufa si versano, agitando energicamente, 15 cc di soluzione satura di solfato di potassio. Dopo aver lasciato raffreddare fino a 20° C, si aggiungono nell'ordine (sempre agitando) 0,5 cc di H_2SO_4 diluito, 1 cc di soluzione di sapone di cocco e circa 0,1 g di farina fossile purificata.

Si filtra il tutto mediante un filtro a pieghe di 9 cm di diametro nel tubo di Beckel (fig. 1), finché il filtrato raggiunge la tacca corrispondente a 12,5 cc. Onde ottenere abbastanza filtrato, può essere utile comprimere il residuo della filtrazione sul filtro con un agitatore. Si versa il filtrato in un'ampolla da 100 cc e si risciacqua il tubo di Beckel con 5 cc di acqua, che si versa pure nell'ampolla.

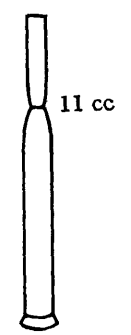


Fig. 2

Dopo aver aggiunto della pietra pomice fine si distillano 11 cc nel recipiente indicato (fig. 2). Dopo aver travasato il contenuto in un bicchiere e aver aggiunto 1 o 2 gocce di soluzione di fenolftaleina, si titola con una soluzione acquosa di idrossido di sodio fino a colorazione rossa persistente, si risciacqua il tubo con questa soluzione neutralizzata e si titola nuovamente fino a colorazione rossa.

L'indice butirrico della materia grassa totale è espresso dalla seguente formula:

$$\text{Indice butirrico} = \frac{n \times 1{,}4 \times 500}{E}$$

in cui:

n: rappresenta il numero di cc della soluzione acquosa di idrossido di sodio impiegati nella titolazione;

E: rappresenta il numero di mg di materia grassa totale utilizzati per la determinazione.

La percentuale in peso di materie grasse provenienti dal latte nel campione è espressa dalla seguente formula:

$$P = \frac{a \times b}{20}$$

in cui:

P: rappresenta la percentuale in peso delle materie grasse provenienti dal latte contenute nel campione;

a: rappresenta la percentuale in peso della materia grassa totale contenuta nel campione;

b: rappresenta l'indice butirrico della materia grassa totale determinata con il metodo sopra descritto.